



RIFORMA URBANISTICA

Legge provinciale

4 marzo 2008, n. 1

“Pianificazione urbanistica e governo del territorio”

Legge provinciale

27 maggio 2008, n. 5

“Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale”

**Assessorato all’Urbanistica e Ambiente
Dipartimento Urbanistica e Ambiente
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio**

Aggiornato al 29 maggio 2008

COMPETENZE DELLA PROVINCIA in materia di Urbanistica e Paesaggio

- L'articolo 117 della Costituzione assegna allo Stato la competenza esclusiva in materia di “beni culturali”
- il “governo del territorio” e la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” sono materie soggette a legislazione concorrente fra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
- Lo Statuto speciale della Regione attribuisce invece alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza esclusiva nelle seguenti materie:
 - ☞ Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
 - ☞ Urbanistica e piani regolatori;
 - ☞ Tutela del paesaggio
- Il Codice dei beni culturali (d.leg. n. 42 del 2004 – art. 8) fa salva la competenza delle Province autonome

FINALITA' DELLA LEGGE

- La legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in coerenza con la riforma istituzionale prevista dalla legge provinciale n. 3 del 2006 n. 3, ha rinnovato organicamente le vigenti disposizioni provinciali in materia di governo del territorio, con le seguenti finalità principali:
 - ◆ Assicurare il coordinamento con la revisione del Piano urbanistico provinciale e la Riforma istituzionale, favorendone l'attuazione
 - ◆ Articolare le competenze di pianificazione del territorio fra i tre soggetti istituzionali: Provincia, comunità e comuni
 - ◆ Assicurare l'unitarietà del sistema di governo del territorio con
 - ☞ Il metodo della partecipazione alle scelte fondato sulla conoscenza, l'informazione ed il confronto
 - ☞ La flessibilità degli strumenti di pianificazione territoriale che costituiscono un sistema unitario e integrato
 - ☞ Il sistema di pianificazione come processo costruito ed alimentato dai diversi strumenti di pianificazione

Effetti del nuovo sistema di pianificazione

- spostare sul livello intermedio delle comunità, (sussidiarietà responsabile) le strategie di sviluppo e di governo del territorio, fatta salva la disciplina degli elementi permanenti e delle reti ambientali e infrastrutturali generali che rimangono invece inquadrati nel PUP
- assumere nel Piano territoriale della comunità, le responsabilità che superano il livello di interesse dei singoli comuni o che comunque presuppongono una verifica territoriale più ampia e l'esercizio di funzioni di ordine strategico a livello di area vasta
- rafforzare in capo ai comuni le attuali competenze, raccordandole al nuovo sistema istituzionale e dotandole di strumenti innovativi nell'ottica di una più efficiente autonomia gestionale

TEMI PRINCIPALI DELLA LEGGE

- **La pianificazione territoriale**
- **La tutela del paesaggio**
- **L'edilizia sostenibile**
- **Il libretto del fabbricato**
- **La perequazione e compensazione urbanistica**
- **Il dimensionamento residenziale e i limiti all'aumento delle case per vacanze**
- **La decadenza delle previsioni urbanistiche non attuate**
- **L'indennizzo per la reiterazione dei vincoli**
- **La disciplina edilizia e la repressione degli abusi edilizi**

I principi del nuovo PUP

- ☞ Sostenibilità - utilizzo ragionato di suolo e risorse; valorizzazione dell'ambiente; qualità urbana e territoriale (strumento: valutazione di coerenza dei piani)
- ☞ Sussidiarietà responsabile – vocazioni ed efficienza in linea con le esigenze locali (strumento: riordino del sistema territoriale su tre livelli)
- ☞ Competitività – organizzazione territoriale competitiva e sviluppo duraturo dell'intero sistema
- ☞ Integrazione sul territorio delle reti infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali

Contenuti del PUP

CONTENUTI DI FONDO


- Invarianti
elementi strutturali del territorio, finalizzati a permanere stabilmente nel territorio e a indirizzare i processi di sviluppo
- Strategie
indirizzi per la pianificazione strategica delle comunità, al fine della condivisione delle scelte territoriali da parte di una pluralità di soggetti
- Autovalutazione
verifica di coerenza delle scelte, al fine dell'arricchimento del processo decisionale e dell'ottimizzazione delle scelte medesime
- Piano paesistico
Il PUP è altresì piano paesistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. leg. n. 42 del 2004).



FLESSIBILITA'

Il PUP come PROCESSO:

- a dimensione provinciale: rapporto tra programmazione economica o di settore e PUP
 - a dimensione locale: rapporto tra Piani delle Comunità e PUP
-
- 1) SUPERAMENTO del SISTEMA PRESCRITTIVO per un SISTEMA RAGIONATO
 - 2) RESPONSABILITA' delle COMUNITA' LOCALI nella pianificazione strategica del territorio
 - 3) AGGIORNAMENTO “*in progress*” degli strumenti di pianificazione



IL MARKETING TERRITORIALE NEL PUP

- metodo per la **PIANIFICAZIONE DELLO SVILUPPO** del **TERRITORIO**, attraverso **STRATEGIE** finalizzate a rafforzare l'**ATTRATTIVITA**
- **INTEGRAZIONE** del principio di **SOSTENIBILITA'** con quello di **COMPETITIVITA'**
- **RADICAMENTO NEL "TERRITORIO"** dei soggetti economici che sono motore del suo sviluppo sostenibile

Invarianti, identità e paesaggio

INVARIANTI e relativi strumenti di tutela

principali elementi geologici e geomorfologici

- l.p. 37 del 1983

beni del patrimonio dolomitico

- Accordo programma candidatura “Patrimonio umanità” UNESCO (PUP – art. 8, comma 5)

rete idrografica

- PGUAP e l.p. 18 del 1976 per la tutela delle acque pubbliche

foreste demaniali e boschi di pregio

- l.p. n. 11 del 2007 in materia di governo del territorio forestale e montano

aree agricole di pregio

- artt. 37 e 38 del PUP e art. 62 l.p. n. 1 del 2008

paesaggi rappresentativi

- l.p. n. 1 del 2003 in materia di beni culturali, art. 69 l.p. n. 1 del 2008 per beni ambientali

PAESAGGIO

- 👉 Il PUP riconosce nei valori del paesaggio e del territorio (invarianti e aree agricole di pregio) quelli cui ispirarsi per tutelare l'identità locale
 - Carta del paesaggio per la redazione dei PTC e PRG
 - Carta delle tutele paesaggistiche e relative autorizzazioni

IDENTITA'

- 👉 Identità territoriale: distinguibilità che permette di riconoscere un territorio da un altro
- 👉 Identità della comunità locale, senso di appartenenza e condivisione di valori comuni

Caratteristiche del territorio trentino

- Il territorio trentino è caratterizzato da estrema scarsità di suolo trasformabile

◆ territorio urbanizzato	3,3 %
◆ <u>territorio rurale</u>	10 %
◆ bosco	53 %
◆ pascolo	12,2 %
◆ rocce - improduttivo	21,5

- Obiettivo primario del nuovo ordinamento urbanistico:

- ◆ evitare ulteriori erosioni delle aree agricole di pregio, salvo casi del tutto eccezionali per progetti strategici, dando priorità alla riqualificazione e al recupero del suolo già trasformato

Disciplina delle AREE AGRICOLE per la promozione delle vocazioni e la tutela dei valori del territorio

“AREE AGRICOLE DI PREGIO”

criterio di individuazione nel PUP:

colture permanenti (vigneti, frutteti e oliveti, seminativi e prati stabili)

POSSONO ESSERE PRECISATE dai Piani territoriali della Comunità

TRASFORMAZIONE delle “aree agricole di pregio” subordinata a:

coerenza con la Carta del paesaggio (paesaggi rurali + paesaggi di pregio)

valutazione finalizzata all’affermazione di tipicità della produzione agricola

compensazione attraverso il recupero di altre aree idonee alla coltivazione agricola (aree dismesse e recupero ex aree agricole abbandonate occupate dal bosco)

- **condizioni e vincoli per l'edificazione nelle aree agricole a completamento del PUP (art. 62 legge)**
 - ◆ **interventi ammessi: solo quelli dell'art. 37 del PUP**
 - ◆ **gli edifici agricoli, compresi gli agritur, sono vincolati permanentemente alla destinazione agricola (divieto cambi d'uso)**
 - ◆ **sono subordinati al parere favorevole del “Comitato provinciale per le aree agricole” i seguenti interventi:**
 - ☞ **la realizzazione di strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte di imprese agricole singole o associate ubicate nel territorio provinciale**
 - ☞ **gli impianti per i residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas**
 - ☞ **i maneggi nonché le strutture di limitata entità e facilmente rimovibili per attività culturali, sportive e ricreative**
 - ◆ **con regolamento sono previsti i casi in cui è ammessa una seconda unità abitativa per la stessa impresa agricola per cambi generazionali e l'uso di fabbricati esistenti come foresterie**

■ **condizioni per la riduzione delle aree agricole di pregio (art. 38 PUP)**

◆ **previa verifica degli effetti con l'autovalutazione e accertata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio**

- ☞ **opere, attrezzature e servizi pubblici**
- ☞ **attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, impianti di depurazione**
- ☞ **ampliamento di aree produttive**
- ☞ **individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata**

◆ **mediante compensazione con aree non destinate all'agricoltura (produttive dismesse, bosco non di pregio) da destinare a fini agricoli con le seguenti procedure:**

- ☞ **redazione di un progetto unitario anche per l'apprestamento alla coltivazione delle aree individuate per la compensazione,**
- ☞ **convenzione fra i richiedenti e le amministrazioni interessate per stabilire condizioni, modalità e termini per la realizzazione degli interventi, assistita da idonee garanzie**
- ☞ **per le opere pubbliche l'approvazione del progetto unitario costituisce titolo anche per l'espropriazione delle aree individuate per la compensazione**

Piano territoriale della Comunità

■ Funzione

- ◆ definire sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile dell'ambito territoriale nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006 nonché in coerenza con l'accordo quadro di programma
- ◆ definire la carta di regola del territorio che costituisce:
 - ☞ statuto condiviso della comunità locale comprendente gli elementi dell'identità dei luoghi, della carta del paesaggio e delle invarianti
 - ☞ delinea regole generali di insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile
- ◆ fornire criteri per la determinazione da parte dei comuni del dimensionamento residenziale
- ◆ provvedere al dimensionamento e localizzazione delle attrezzature, servizi ed infrastrutture di livello sovracomunale

- **Competenze delle comunità**
 - a) **assistenza ed edilizia scolastica primo ciclo di istruzione**
 - b) **assistenza e beneficenza pubblica**
 - c) **edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;**
 - d) **urbanistica, ad esclusione delle funzioni di competenza della Provincia**
 - e) **espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse sovracomunale;**
 - f) **programmazione economica locale e gestione delle leggi nei settori economici**
 - g) **azioni e attività d'interesse locale nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;**

■ **Competenze delle comunità**

- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale;**
- i) opere e interventi a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;**
- j) servizi pubblici d'interesse locale e in particolare:**
 - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;**
 - 2) ciclo dei rifiuti;**
 - 3) trasporto locale;**
 - 4) distribuzione dell'energia.**

FUNZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE ATTRIBUITE AL PIANO DELLA COMUNITA' (art. 21 legge)

◆ Tutela del paesaggio

☞ è esercitata:

- a) sulla base delle linee guida della carta del paesaggio, approfondite ed integrate dai PTC;
- b) sulla base della “carta di regola” del territorio della comunità e dei relativi manuali tipologici
- c) mediante le Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

◆ Invarianti

Il PTC detta la disciplina urbanistica per la tutela e valorizzazione delle invarianti, a completamento delle leggi provinciali e direttive comunitarie in materia

◆ Dimensionamento residenziale

Il PTC detta le linee di indirizzo per l'attuazione della politica della casa da parte dei PRG, in coerenza con le norme provinciali sulla residenza

FUNZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE ATTRIBUITE AL PIANO DELLA COMUNITA'

◆ Aree produttive

- ☞ Il PTC delimita le aree produttive di livello provinciale e ne può individuare di nuove

◆ Aree sciabili

- ☞ Il PTC può modificare in modo sostanziale le aree, anche nei casi non precisati dalla relazione del PUP, per obiettivi di sviluppo strategici delineati dal PSP

◆ Attrezzature e servizi

- ☞ Il PTC localizza, con effetto conformativo, le attrezzature, i servizi, le infrastrutture e i centri di attrazione di livello sovracomunale, previo assenso del comune

FUNZIONI DI LIVELLO PROVINCIALE ATTRIBUITE AL PIANO DELLA COMUNITA'

◆ Settore commerciale

- ☞ specificazione e integrazione dei criteri di programmazione urbanistica definiti dalla Giunta provinciale e localizzazione, con effetto conformativo, delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso

◆ Viabilità

- ☞ fatti salvi gli interventi contemplati dal Piano provinciale della mobilità, l'individuazione, in via residuale, della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale
- ☞ il Piano provinciale della mobilità, piano di settore con efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico che prevale sugli altri strumenti di pianificazione territoriale, è approvato, con procedure partecipative proprie degli strumenti urbanistici, previa intesa con le comunità interessate

■ **Procedure di approvazione**

◆ **accordo quadro di programma (art. 22 legge)**

☞ Convocazione di una conferenza fra comunità, comuni ed enti parco per definire i criteri ed indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale della comunità. La Provincia assiste ai lavori della conferenza con funzione di supporto conoscitivo e mette a disposizione i dati e gli indicatori del SIAT

☞ Prima della stipulazione dell'accordo-quadro di programma la comunità attiva un tavolo di confronto con soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale i cui esiti sono riportati in un apposito documento da considerare nella formazione dell'accordo-quadro di programma

accordo quadro di programma

- 👉 Sottoscrizione dell'accordo quadro di programma fra i soggetti pubblici (comunità, comuni, enti parco)
- 👉 L'accordo di programma rappresenta l'atto preliminare per l'adozione del PTC che conseguentemente deve essere coerente con lo stesso
- 👉 Nel caso di modifiche al PUP, ove consentite dalle norme, l'accordo deve esse stipulato anche dalla Provincia

Piano territoriale della Comunità

◆ **approvazione del PTC** (artt. 23 e 24 legge)

- ☞ La comunità adotta il PTC in coerenza con gli indirizzi dell'accordo quadro di programma
- ☞ Il piano è depositato per 90 giorni per le osservazioni
- ☞ entro 120 giorni è chiesto il parere dei comuni, della CUP per la valutazione di coerenza con il PUP e delle strutture provinciali per la coerenza con i piani e programmi di settore
- ☞ il piano è adottato definitivamente sulla base delle osservazioni. Con la seconda adozione viene effettuata l'autovalutazione (VAS)
- ☞ Il PTC è approvato dalla Giunta provinciale entro 60 giorni dal ricevimento, previo parere del Servizio competente

Piano regolatore generale

■ Funzioni

- ◆ Sono confermate le competenze attualmente attribuite ai comuni dalla legge urbanistica
- ◆ A tali competenze si aggiungono quelle attuative delle strategie delineate dai piani territoriali della comunità nonché quelle nuove attribuite dal PUP, quali l'attuazione della compensazione per l'eventuale riduzione delle aree agricole di pregio
- ◆ La valutazione di coerenza con il PTC è effettuata dalle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità (CPC) - non dalle strutture tecniche della Provincia - consentendo una notevole riduzione dei tempi di approvazione dei piani
- ◆ L'approvazione della Giunta provinciale, richiesta dalle norme di attuazione dello Statuto (art. 21 D.P.R. n. 381 del 1974), si riduce ad una sorta di ratifica con funzione di presidio finale ai fini del rispetto dei principi generali del nuovo sistema di pianificazione

Piano regolatore generale (art. 29)

- le funzioni ammesse nelle diverse aree (zoning)
- gli indici edilizi e in generale le regole per la trasformazione del suolo
- la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri della Giunta e degli indirizzi dei PTC per la politica della casa
- gli interventi ammessi per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale (baite)
- la localizzazione dei servizi e infrastrutture di esclusivo interesse comunale
- la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili
- l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;
- l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso

Piano regolatore generale

■ Procedure di approvazione (artt. 31 e 32)

- 👉 Il piano è adottato, tenendo conto di eventuali accordi di pianificazione stipulati con soggetti pubblici e privati
- 👉 Il piano è depositato per 90 giorni per le osservazioni
- 👉 nel termine di 90 giorni è chiesto il parere della CPC sulla coerenza con il PTC
- 👉 con l'adozione definitiva del piano viene effettuata la rendicontazione urbanistica che stabilisce le modalità per il monitoraggio sugli effetti ambientali del piano

Piano regolatore generale - Procedure di approvazione

- 👉 Se l'accoglimento di osservazioni comporta modifiche al piano adottato, è reiterata la procedura per la presentazione di osservazioni sulle parti modificate; le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a osservazioni. Non è richiesta la valutazione della CPC se le modifiche accolgono le osservazioni già presentate dalla CPC
- 👉 Il PRG definitivamente adottato è approvato dalla Giunta provinciale entro 30 giorni. Il termine è aumentato a 90 giorni se la CPC ha rilevato delle incoerenze con il PTC o se il comune ha presentato osservazioni sul vincolo idrogeologico

Piani attuativi

■ Semplificazione del quadro

◆ Distinzione in:

👉 Piani ad iniziativa privata

👉 Piani ad iniziativa pubblica

👉 Piani ad iniziativa mista pubblico-privata

◆ Unificazione dei contenuti e procedure

■ **strumenti innovativi per la pianificazione territoriale**

- 👉 **perequazione e compensazione urbanistica (artt. 53, 54 e 55)**
- 👉 **dimensionamento residenziale e contingentamento delle seconde case (artt. 56 e 57)**
- 👉 **condizioni e vincoli per l'edificazione nelle aree agricole (art. 62)**
- 👉 **principio dell'indennizzo per la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio e modalità per la sua determinazione (art. 52)**
- 👉 **decadenza delle previsioni urbanistiche non attuate entro termini determinati (art. 52)**
- 👉 **nuovo riparto interventi soggetti a concessione e DIA e DIA facoltativa**

Il dimensionamento residenziale e la limitazione delle seconde case

- ◆ **Il PUP e la nuova legge urbanistica fanno propri i contenuti della l.p. n. 16 del 2005 in tema di politica della casa e di contenimento delle case per vacanze.**

- ◆ **Obiettivi:**
 - ☞ **Dare risposta alla domanda di prima casa**
 - ☞ **incidere sul mercato degli affitti per favorire una maggiore diffusione dei contratti di locazione residenziale**

- ◆ **Costituiscono contenuto sostanziale del nuovo PUP i provvedimenti attuativi della l.p. n. 16 del 2005:**
 - ☞ **Criteri di individuazione dei Comuni ad alta tensione abitativa, che devono prevedere riserve di indici edificatori per edilizia abitativa pubblica**
 - ☞ **Criteri di individuazione dei Comuni soggetti al contingentamento delle seconde case**
 - ☞ **modalità ed i criteri di determinazione con i PRG di un dimensionamento residenziale appropriato e rispondente alle effettive esigenze locali**

Comuni soggetti alla disciplina delle case per vacanze

- Per l'individuazione dei comuni soggetti al contingentamento delle case per vacanze sono stati valutati i seguenti elementi:
 - ◆ tutela del territorio in termini di paesaggio ed ambiente;
 - ◆ dimensionamento della residenza in funzione dei reali fabbisogni abitativi e socio-economici della popolazione;
 - ◆ ricerca delle quantità in rapporto alla popolazione;
 - ◆ analisi della consistenza turistica.
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005 ha individuato 87 comuni soggetti alla disciplina, 11 località di comuni con disciplina specifica e 11 comuni sottoposti a monitoraggio
- per la realizzazione abusiva, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, di seconde case si applica una sanzione pecuniaria di 15.000 euro; la sanzione è reiterabile se dopo tre mesi dal precedente accertamento l'uso abusivo permane

Determinazione del dimensionamento residenziale

- **Le previsioni dei PRG in materia di residenza devono rispettare i criteri di determinazione del dimensionamento residenziale necessario stabiliti dalla Giunta ai sensi del PUP e le linee di indirizzo del PTC in materia di edilizia pubblica ed agevolata**
- **In sintesi, il dimensionamento richiede le seguenti verifiche:**
 - **Calcolo dell'incremento della popolazione**
 - **Calcolo del numero medio di componenti della famiglia**
 - **Calcolo dell'incremento del numero di famiglie in base alla popolazione stimata**
 - **Calcolo dell'incremento di alloggi per effetto del disagio abitativo o di abitazioni in condizioni precarie**

- **Calcolo dell'incremento di alloggi per effetto dei residenti temporanei**
- **Calcolo dell'incremento di alloggi per effetto dell'erosione da residenza ad altri usi (terziario, seconde case, residenza non stabile)**
- **Calcolo dell'incremento di alloggi per effetto della mobilità residenziale**
- **Vincoli di natura igienico-sanitaria ed urbanistica**
- **Calcolo dell'incremento di alloggi destinati alla vacanza ed al tempo libero**
- **Calcolo del volume teorico complessivo**

Novità principali della disciplina edilizia

- **nuovi interventi liberi (rispetto a l.p. n. 22)**
 - ☞ **pannelli solari o fotovoltaici quali pertinenze di edifici (criteri con regolamento)**
 - ☞ **depositi interrati di gas (limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione)**
 - ☞ **case mobili dei campeggi (criteri con regolamento)**
 - ☞ **le opere precarie (criteri con regolamento)**
- **nuovo riparto fra opere soggette a concessione e DIA (artt. 100 e 105), in analogia a quanto previsto dal T.U. statale D.P.R. n. 380 del 2001**
- **DIA non più obbligatoria: facoltà di presentare la concessione anche per opere soggette a DIA (art. 105, comma 3)**

Novità principali della disciplina edilizia

- **deroghe di competenza comunale o della comunità, salvo quelle con contrasto alla destinazione di zona, che richiedono nulla osta provinciale e deposito per osservazioni**
- **mantenimento della sanatoria di origine “giurisprudenziale” (conformità solo attuale) con effetti unicamente amministrativi, ma con aggravamento sanzioni (in coerenza con parere Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - 29/11/2001 su T.U. edilizia)**

Funzione del paesaggio nel PUP

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

- ☞ ha portato a una crescente attenzione verso il tema del paesaggio e all'esigenza di ripensarne le modalità di gestione, in particolare nel senso del rispetto dei suoi caratteri identitari


PRINCIPI RIPRESI DAL PUP

- ☞ il paesaggio rappresenta un “bene”, indipendentemente dal valore estetico, storico o culturale
- ☞ il PUP richiede un approfondimento del paesaggio, per il superamento del solo sistema del vincolo e dell'autorizzazione dei singoli interventi, richiedendo alla pianificazione urbanistica una lettura del paesaggio e la valutazione degli effetti delle possibili trasformazioni

CARTA DEL PAESAGGIO

- ☞ La Carta del paesaggio, attraverso l'individuazione degli ambiti elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, finalizzate a evidenziare forme, immagini identitarie, relazioni e caratterizzazioni dei diversi territori
- ☞ è lo strumento interpretativo principale per la traduzione dei valori paesistici nella pianificazione urbanistica locale


CARTA DEL PAESAGGIO per la costruzione dei Piani di Comunità



- è strumento conoscitivo e di interpretazione del territorio al fine della pianificazione territoriale
- riporta gli elementi identitari per il governo del paesaggio
- propone il metodo per il riconoscimento del valore dei luoghi, in funzione dell'attrattività del territorio

Disciplina Carta del paesaggio

ELEMENTI IDENTTTARI




ALPE

BOSCO


CAMPI

CENTRI

ACQUE



CARTA DELLE TUTELE PAESISTICHE



- **Strumento procedurale per l'individuazione delle aree di tutela ambientale, finalizzate all'autorizzazione degli interventi edilizi**

LA GESTIONE DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO

- L'articolo 67 della l.p. n. 1 del 2008 prevede che la Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, esercita questa tutela in coerenza e in attuazione del piano urbanistico provinciale, quale piano avente valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici
- La tutela del paesaggio si attua mediante i seguenti strumenti:
 - ◆ **la Carta del paesaggio e le relative Linee guida**
 - ☞ sono strumenti per il pianificatore per la lettura del paesaggio ai fini della redazione dei piani delle comunità e dei comuni per rendere coerenti fra loro la pianificazione urbanistica e quella paesaggistica
 - ☞ costituiscono anche strumenti per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche ai fini della verifica di compatibilità degli interventi

- ◆ **La Carta delle tutele paesistiche**, che comprende le attuali “aree di tutela ambientale” soggette ad autorizzazione paesaggistica
 - ◆ **La carta di regola del territorio delle comunità**
- **possibile superamento dell'autorizzazione paesaggistica**
- 👉 **se la Giunta provinciale in sede di approvazione dei PTC o del PRG riconosce che in determinate zone la tutela del paesaggio è soddisfatta in ragione dei vincoli previsti dai piani**

Organi di tutela del paesaggio

■ Commissione urbanistica provinciale

- ☞ Rispetto alla l.p. n. 22 del 1991, la l.p. n. 1 del 2008 ha unificato l'attuale CUP (Commissione urbanistica provinciale) e la CTP (Commissione provinciale per la tutela del paesaggio)
- ☞ Alla nuova CUP spettano, oltre ai compiti di natura urbanistica (parere sui PTC e consulenza alla Giunta provinciale su temi urbanistici e paesaggistici di particolare rilevanza), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le grandi opere di infrastrutturazione di livello provinciale

■ Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

- ☞ Provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per opere della Provincia

Organi di tutela del paesaggio

■ Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio

- ☞ La l.p. n. 1 del 2008 prevede la sostituzioni delle commissioni comprensoriali (che sono organi della Provincia) con commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC)
- ☞ Tutte le autorizzazioni in materia di paesaggio sono di competenza delle CPC con esclusione di quelle attribuite alla CUP e al Servizio Urbanistica
- ☞ Le CPC rilasciano anche pareri sui piani attuativi e per interventi edilizi di particolare rilevanza individuati con regolamento, in luogo delle commissioni edilizie
- ☞ I comuni possono avvalersi delle CPC anche per le pratiche edilizie se non intendono costituire la commissione edilizia

■ **Composizione**

- 👉 **Le CPC sono nominate dalla comunità e sono composte da un numero di membri compreso fra 5 e 7**
- 👉 **Sono presiedute dal Presidente della Comunità**
- 👉 **Fra i componenti è designato dalla Giunta provinciale un esperto in rappresentanza della Provincia con voto rafforzato**
- 👉 **In caso di voto negativo dell'esperto provinciale, le autorizzazioni e pareri possono essere rilasciati solo con voto dei 2/3 dei componenti**

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio

- Ha la funzione di promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei
- Si attua mediante il finanziamento di progetti integrati, pubblici e privati

Sussidi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

- Sono concessi per
 - ☞ interventi di conservazione e di sistemazione dei beni e dei territori soggetti a tutela paesaggistica con progetti di ripristino dei valori ambientali alterati
 - ☞ per il ripristino di beni soggetti a tutela danneggiati, per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni medesimi

■ Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio

- ☞ La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente nonché di studio e ricerca in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio avvalendosi della società di cui all'articolo 35 della L.P. n. 3 del 2006
- ☞ Nella società predetta è costituito un apposito comitato scientifico per l'indirizzo e coordinamento della programmazione e realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento nonché l'effettuazione dell'attività di studio e ricerca per promuovere e diffondere la cultura del paesaggio, dell'urbanistica e della qualità architettonica, al fine di valorizzare gli elementi identitari dei luoghi.

👉 I programmi di formazione possono prevedere altresì seminari, programmi formativi e di aggiornamento per operatori economici che svolgono l'attività nei settori dell'edilizia sostenibile e del risparmio energetico.

👉 I componenti del comitato sono designati dalla Giunta provinciale come segue:

- 2 su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica;
- 2 su proposta degli ordini professionali;
- 1 in rappresentanza del Consorzio dei comuni.

■ Edilizia sostenibile

◆ **Certificazione energetica degli edifici**

- ☞ È istituita la certificazione energetica degli edifici
- ☞ È obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione
- ☞ Le modalità di redazione del certificato, la sua tenuta e la presentazione in copia al comune è disciplinata dal regolamento
- ☞ Il regolamento prevede modalità semplificate e gradualità per l'applicazione della certificazione agli edifici esistenti

◆ **Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici**

- la certificazione della sostenibilità ambientale può essere richiesta **volontariamente** ed è effettuata dai soggetti abilitati individuati dal regolamento
- Le modalità di redazione del certificato, la sua tenuta e la presentazione in copia al comune è disciplinata dal regolamento

◆ **Interventi per la diffusione dell'edilizia sostenibile**

- ☞ **la Giunta provinciale definisce indirizzi per la redazione degli strumenti di pianificazione che favoriscano l'edilizia sostenibile**
- ☞ **I comuni possono prevedere i seguenti incentivi:**
 - **individuazione di apposite aree da destinare all'edilizia abitativa pubblica mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale**
 - **Riduzione del contributo di concessione**
 - **Scomputo di volumi e superfici, con particolare riferimento agli edifici in legno certificato**
 - **Sgravi fiscali ed altri incentivi locali**
- ☞ **La Provincia:**
 - **Promuove la creazione di un marchio per gli edifici certificati**
 - **favorisce l'accesso al credito agevolato per l'edilizia sostenibile**
 - **favorisce le imprese che operano nella filiera dell'edilizia sostenibile nelle politiche di incentivi**
 - **tiene conto della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici nella redazione delle graduatorie dell'edilizia agevolata**
 - **stabilisce la quota di interventi ITEA che devono osservare una determinata qualità ambientale minima**

■ Libretto del fabbricato

◆ Finalità

- ☞ consentire una adeguata conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio provinciale, individuare situazioni a rischio, favorire la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile

◆ Caratteristiche

- ☞ È obbligatorio per le nuove costruzioni
- ☞ Per gli edifici esistenti il regolamento prevede gradualità, criteri semplificati ed esenzioni, purché entro 10 anni tutti gli edifici siano dotati del libretto
- ☞ È redatto dai tecnici abilitati individuati con regolamento
- ☞ È consegnato al comune, anche su supporto informatico, che lo verifica e lo restituisce all'interessato
- ☞ Le modalità di redazione e presentazione del libretto sono stabilite con regolamento in coordinamento con la certificazione energetica, della sostenibilità ambientale e le banche dati dei comuni in materia di edilizia

■ **Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche** (Titolo VII)

◆ **Finalità**

- ☞ Snellire le procedure per la realizzazione delle opere soggette a VIA mediante l'ottenimento di tutte le autorizzazioni provinciali sul progetto definitivo in caso di positiva valutazione di impatto ambientale ottenuta sul progetto preliminare
- ☞ Le procedure semplificate sono applicabili anche alle opere pubbliche di competenza della Provincia e dei comuni

◆ Procedure

- ☞ Per opere soggette a VIA il progetto di massima è esaminato dal comitato per l'ambiente entro 90 giorni
- ☞ Entro i successivi 90 giorni il richiedente può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi per il rilascio di tutte le autorizzazioni provinciali sul progetto definitivo
- ☞ Entro 60 giorni dalla convocazione la conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo
- ☞ Entro 30 giorni la Giunta provinciale si esprime definitivamente sulla VIA del progetto definitivo che assorbe le autorizzazioni provinciali in modo tale che l'interessato può chiedere senza ulteriori iter burocratici la concessione edilizia

◆ Piano provinciale della mobilità (art. 152)

In coordinamento con le norme di attuazione del PUP (art. 41), la legge disciplina il Piano provinciale della mobilità

- ☞ L'approvazione del piano e dei relativi stralci o aggiornamenti ha efficacia urbanistica e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico dal piano.
- ☞ Il piano è approvato, anche per stralci, previa intesa con le comunità interessate. L'intesa è sottoscritta entro 60 giorni; il termine è dimezzato nel caso di varianti. Ai sensi della l.p. 3 del 2006, in assenza dell'intesa la Provincia può procedere.
- ☞ La proposta di piano è trasmessa ai comuni interessati e al Servizio urbanistica, per l'acquisizione dei loro pareri ed è affissa per trenta giorni all'albo di ciascun comune interessato; chiunque può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono alla Provincia
- ☞ La Giunta provinciale approva il piano, tenuto conto dei pareri acquisiti e delle osservazioni pervenute.

